



Data di pubblicazione: 16 ottobre 2015

Il diritto fondamentale al cibo adeguato tra illusioni e realtà*

di

Antonio Gusmai**

Sommario: 1. Alcune considerazioni introduttive: il diritto al cibo e il “gattopardismo giuridico” insito nelle politiche occidentali sull’alimentazione. 2. Il cibo è una merce: falso! 3. Il cibo «adeguato» e la necessità di «adeguate» politiche sociali. 4. Un possibile strumento di *policy*: l’accessibilità economica al «cibo adeguato» attraverso i servizi pubblici locali. 5. Paradossali conclusioni.

1. Alcune considerazioni introduttive: il diritto al cibo e il “gattopardismo giuridico” insito nelle politiche occidentali sull’alimentazione.

Il noto passo del romanzo “*Il Gattopardo*” in cui Tancredi, nipote del principe di Salina, afferma che «se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi», può essere per alcuni aspetti un buon punto di partenza per comprendere realmente i profili giuridico-costituzionali che investono le problematiche legate al diritto fondamentale di *accesso* al cibo adeguato. Diritto, come è noto, ormai trascritto e diffuso a più livelli nel panorama giuridico internazionale¹.

* Lo scritto riproduce, con minimi aggiornamenti e riferimenti di lett., il testo dell’intervento tenuto al Convegno internazionale “*Ambiente, Energia, Alimentazione. Modelli giuridici comparti per lo sviluppo sostenibile*”, svoltosi a Roma (Camera dei Deputati/Università Sapienza) e Firenze (Palazzo Incontri/Loggiato degli Uffizi-Sede Accademia dei Georgofili), nei giorni 5-8 ottobre 2015.

**Assegnista di ricerca nell’Università del Salento – Membro del gruppo di ricerca L.A.I.R. (Law and Agroecology-Ius et Rus) – ant.gusmai@gmail.com

¹ Oltre alle numerose Costituzioni che hanno incorporato tale diritto e di cui qui, per motivi di spazio, non è possibile singolarmente dar conto, si pensi all’art. 25 DUDU e all’art. 11 ICESCR. In Europa, invece, va preliminarmente rilevato che le Carte dei diritti (CEDU, Carta di Nizza) ancora non menzionano esplicitamente un «diritto al cibo». Per una visione d’insieme, si rinvia a M. BOTTIGLIERI, *Il diritto a un cibo adeguato. Profili comparati di tutela costituzionale e questioni di giustiziaabilità*, in P. Macchia (a cura di), *La persona e l’alimentazione. Profili clinici, culturali ed etico-religiosi*, Roma, 2014, 217-260.

Infatti, a voler leggere con un approccio realistico le Carte dei diritti sovranazionali, come pure le Costituzioni di alcuni Stati che al loro interno menzionano il diritto al cibo, non è difficile in generale scorgere lo scollamento tra tali enunciazioni *soft* e la concreta condizione di povertà in cui invece ancora versa un numero considerevole di abitanti del pianeta².

Gli Stati, si vuol dire, attraverso astratte enunciazioni di principio, sembra che nel tempo si siano impegnati a garantire soltanto «la forma» di diritti che storicamente non potevano più attendere alle porte del «positivo». E tanto almeno perché, presumibilmente, una scelta politica diversa avrebbe potuto compromettere gli interessi politico-economici delle potenze occidentali dominanti che, a partire dal secondo dopoguerra, avevano invece già in mente il progetto imperialistico della globalizzazione dei mercati³.

In altri termini, i poteri economici che materialmente strutturano le classi politiche, ben consapevoli del fatto che somministrando a giuste dosi illusioni giuridiche alla comunità⁴ – mediante appunto il progressivo riconoscimento formale dei diritti – avrebbero più agevolmente potuto tutelare la proprietà, l'interesse del capitale e le rendite della terra; hanno condotto gli Stati e le Organizzazioni internazionali ad affannarsi per dar corpo ad un sostanziale nonsenso: positivizzare diritti che abbisognano di politiche pubbliche interventiste in un sistema economico che però viene lasciato sempre di più governare dalle dinamiche egoistiche dei soggetti del libero mercato,

² Critica del diritto globale «*soft*» e favorevole a leggi nazionali «*hard*» idonee a vincolare gli organi pubblici a tutelare i soggetti più vulnerabili nell'accesso al cibo è, da ultimo, N. MCKEON, *Food Security Governance: Empowering Communities, Regulating Corporations*, Routledge, 2015.

³ Si pensi agli effetti della c.d. «Rivoluzione verde», fuorviante nome attribuito al modello agricolo basato sull'uso di agenti chimici e Ogm che, a più riprese, ha narrato al mondo intero di poter eliminare il problema della fame. Sull'illusorietà di tutto questo, cfr. J.-P. BESSET, *Comment ne plus être progressiste... sans devenir réactionnaire*, Fayard [2005], trad. it. *La scelta difficile. Come salvarsi dal progresso senza essere reazionari*, Bari, 2007, spec. 57 ss.

⁴ Come rilevato da R. FINE, *Marxism and the Social Theory of Law*, in R. Banakar – M. Travers (eds), *Law and Social Theory*, Oxford, 2013, 99, nella realtà i diritti formalmente garantiti alle classi svantaggiate non di rado si mostrano essere nella sostanza «*illusioni vacue, specchio dei rapporti economici*» (traduzione dello scrivente).

interessati di certo – lo ha dimostrato la storia – ad accumulare ricchezze, non già ad inverare quei diritti proclamati attraverso una più equa redistribuzione delle risorse della Terra⁵.

In questo specifico senso, dunque, e solo in questo, le politiche internazionali sul diritto al cibo incastonate nelle Carte dei diritti appaiono essere meri virtuosismi estetici «gattopardeschi». Hanno cioè cambiato «le forme» dei testi normativi, introducendo il «diritto ad essere liberi dalla fame», affinché in realtà la fame nel mondo permanga, e possano così essere consolidate e accresciute le ricchezze degli operatori del mercato, oggi divenuti incontrastati protagonisti multinazionali⁶.

Insomma, ciò che si vuol preliminarmente mettere in luce è che il raggiunto traguardo dell'*emancipazione giuridica*, senza la contemporanea garanzia da parte dei poteri pubblici dell'*emancipazione economica* di quella parte del corpo sociale che in un certo periodo storico versa in stato di povertà⁷, sostanzialmente si trasforma in un artificio reazionario «utile» a consolidare poteri economici di fatto governanti che, per sopravvivere, necessitano di essere occultati dalle forme giuridiche proclamate da una classe politica a ciò accondiscendente⁸.

E' su questi presupposti ed in questo scenario qui sommariamente delineato che si tenta di seguito di offrire qualche (si

⁵ Per meglio comprendere il «ruolo ormai subalterno che i pubblici poteri svolgono nei confronti delle esigenze competitive delle grandi imprese», è sufficiente studiare, ad esempio, l'attualissima e drammatica vicenda italiana relativa al caso Ilva S.p.A di Taranto. In argomento, si rinvia a G. BUCCI, *L'Ilva come laboratorio di uno Stato neo-corporativo tra conflitti di potere e disastri socio-ambientali*, in G. Luchena – V. Teotonico (a cura di), *La nuova dimensione istituzionale dei processi economico-sociali*, Bari, 2015, 83 ss.

⁶ Basti pensare a questo dato: oggi dieci multinazionali controllano più del 70% del mercato alimentare e da sole gestiscono, a loro volta, 500 marchi di cibo che quotidianamente entra nelle nostre case. A documentarlo sono P. GRISERI – C. PETRINI, *I padroni del cibo*, in *la Repubblica*, quotidiano del 19 dicembre 2014.

⁷ Sul concetto di «povertà», classico è il riferimento a P. TOWNSEND, *Poverty in the United Kingdom: A Survey of Household Resources and Standards of Living*, Berkeley, University of California Press, 1979.

⁸ E' da ultimo V. RUGGIERO, in *Perché i potenti delinquono*, Milano, 2015, a rimarcare che, nella realtà, tutte «le categorie giuridiche sono politicamente orientate» (p. 72).

spera) buona ragione in merito alla possibilità di garantire effettivamente a tutti i non abbienti il diritto fondamentale ad un accesso «fisico, sociale ed economico ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti»⁹ tramite il ricorso all'*attività permanente di servizi pubblici di assistenza locale*.

In un contesto cioè, appare opportuno sottolinearlo, in cui oggi «una cosa è certa: gli scambi commerciali hanno preso il sopravvento nelle società di mercato creando molta ricchezza ma, allo stesso tempo, infinita miseria, gigantesche disuguaglianze e crisi catastrofiche»¹⁰.

2. Il cibo è una merce: falso!

Nel grappolo di concetti intrinseci al cibo, quello che nel tempo presente pare inghiottire tutti gli altri sembra dunque essere quello più attinente alle logiche del mercato¹¹. Il cibo, infatti, secondo il *mainstream*

⁹ Per restare alla definizione che è stata coniata al *World Food Summit* FAO del 1996 in tema di *food security*.

¹⁰ Così Y. VAROUFAKIS, *E' l'economia che cambia il mondo. Quando la disuguaglianza mette a rischio il nostro futuro*, Milano, 2015, 177.

¹¹ Per convincersi di tanto è sufficiente leggere l'art. 5 del Regolamento CE 178/2002 il quale, nel definire gli obiettivi della legislazione alimentare europea, esplicitamente evidenzia l'importanza della «tutela degli *interessi dei consumatori*» e della «*libertà di circolazione* all'interno della comunità di alimenti e dei mangimi prodotti o immessi sul *mercato*». Se poi tale articolo lo si legge in combinato disposto con il precedente art. 2 (che definisce la nozione di legislazione alimentare), non può non concludersi che, la legislazione alimentare europea, si occupa prevalentemente se non esclusivamente del «diritto *dell'alimentazione*» (ossia delle regole di produzione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione e circolazione degli alimenti), e non del fondamentale «diritto *all'alimentazione*», ossia del diritto di ogni uomo ad alimentarsi adeguatamente per poter vivere in modo dignitoso. Dunque essa non si preoccupa di regolamentare l'«accesso» vitale agli alimenti nel territorio europeo bensì si occupa degli aspetti relativi alla «mercificazione» del cibo, influenzando in tal guisa la stessa interpretazione evolutiva delle Costituzioni dei Paesi membri determinando – in definitiva, anche sotto questo aspetto – silenti trasformazioni delle democrazie sociali in democrazie neo-liberiste. Su tale ultima questione e, soprattutto, sul significato dell'espressione «democrazia sociale», si veda S. D'ALBERGO, *Diritto e Stato tra scienza giuridica e marxismo*, Roma, 2004, spec. 161 ss. Sulla precipua importanza che invece assumono nel diritto europeo principi come quelli della «massima concorrenza nel libero mercato», del «minimo intervento dello Stato nell'economia», della «stabilità dei pezzi», dell'«autonomia della BCE», ecc., spesso in palese contrasto con diritti e principi fondamentali sanciti nella

occidentale, è merce da produrre in quantità sempre maggiori da vendere e portare sulle tavole dei consumatori¹².

Proprio così, sulle tavole della «società dei consumatori». Perché, ancora prima che persone, tutti i membri della società contemporanea «sono, dalla culla alla tomba, consumatori *de iure* – sebbene lo *ius* che li ha definiti tali non sia mai stato votato da alcun parlamento né sia entrato a far parte di alcun codice»¹³.

Soprattutto nell’opulento occidente e, comunque, nei Paesi ad alto reddito dove è diffuso un approccio al cibo che va al di là della soddisfazione dei bisogni primari, il cibo è diventato addirittura fonte di spettacoli televisivi e gli *chef* «i guru di una religione alimentare»¹⁴.

In queste realtà sociali esso è diventato qualcosa che attiene alla sfera del desiderio e non solo a quella della necessità. Così il «cibo ha smesso di essere cibo»¹⁵ per *nutrire* i gaudenti consumatori postmoderni che, difficile dire con quanto criterio, compulsivamente *alimentano* l’insaziabile appetito dei «padroni del cibo»: un pugno di grandi multinazionali¹⁶.

Come rileva da ultimo Vandana Shiva, «tutto il sistema alimentare e agricolo tratta il cibo come una merce da produrre, trasformare e vendere all’unico scopo di generare profitti per le corporation»¹⁷.

nostra Costituzione, cfr., da ultimo, V. GIACCHÈ, *Costituzione italiana contro trattati europei. Il conflitto inevitabile*, Reggio Emilia, 2015.

¹² Diversa, invece, la prospettiva “equi-centrica” del c.d. *nuevo constitucionalismo andino*, in cui non soltanto gli uomini ma anche i beni della natura (tra cui il cibo) divengono costituzionalmente titolari di situazioni giuridiche attive tutelabili in giudizio. Si rinvia, in merito, a M. CARDUCCI, *Per un costituzionalismo “Handy” nell’epoca dei mutamenti costituzionali incostituzionali*, rinvenibile in *Alternative per il socialismo*, n. 32, 2014, 138-151.

¹³ Z. BAUMAN, *Consuming Life* [2007], trad. it. *Consumo, dunque sono*, Roma-Bari, 2010, 79.

¹⁴ Così A. BELLONI, *Food Economy. L’Italia e le strade infinite del cibo tra società e consumi*, Venezia, 2014, 19.

¹⁵ L’espressione è di F. KAUFMAN, *Bet the Farm. How Food Stopped Being Food*, John Wiley & Sons, Hoboken (NJ), 2012.

¹⁶ Cfr. R. PATEL, *Stuffed and Starved* [2007], trad. it. *I padroni del cibo*, Milano, 2008.

¹⁷ Così V. SHIVA, *Who really feeds the planet?*, trad. it. *Chi nutrirà il mondo? Manifesto per il cibo del terzo millennio*, Milano, 2015, 183.

E', dunque, quello stesso cibo che rinveniamo in abbondanza in quei veri e propri templi della merce che sono i moderni ipermercati ad avere – nell'immaginario comune dell'uomo occidentale – dismesso le vesti di pura necessità materiale, di bene fondamentale alla vita, per colorarsi di significati pleonastici, come in fondo il valore di qualunque altra merce determinato dalla speculazione economico-finanziaria dei mercati nel commercio globale.

Gli stessi prezzi delle derrate alimentari, non sembra fuori luogo rimarcarlo, con la finanziarizzazione dell'agricoltura si fanno ormai «a Chicago», ossia lì dove risiede la più importante borsa merci del mondo, il *Chicago Board of Trade* (CBOT)¹⁸.

Anche per questa ragione, sembra che il *cibo-merce* riposto sugli scaffali dei *supermarket* venga a esercitare quasi un dominio feticistico sugli uomini¹⁹, vittime dell'illusione che esso sia semplicemente una "cosa da consumare" e non il frutto della tradizione, del lavoro e, più in generale, di culture che umanamente identificano una determinata comunità vivente²⁰.

Insomma, si potrebbe dire esemplificando, oggi la "socialità" del cibo viene feticizzata in "cosalità" dai mercati globali, e la storia dei popoli conseguentemente ridotta e annichilita in una società di merci.

Ma, come s'è accennato, se si riesce a squarciare il velo diffuso dell'apparenza, si scopre che il cibo è tutt'altro. O, meglio, ha possibilità di poter tornare materialmente ad essere (ri)considerato altro, a riappropriarsi cioè del suo precipuo significato di *alimento socio-culturale* indispensabile alla vita, a condizione, però, di uscire dall'idea oggi pervasiva che lo vede esclusivamente uno dei tanti indifferenti oggetti

¹⁸ Sembra mostrare una certa fiducia nei mercati finanziari P. DE CASTRO, *Cibo. La sfida globale*, Roma, 2015, spec. 89 ss.

¹⁹ In merito, sull'azione condizionante esercitata dai «marchi d'impresa», si veda N. KLEIN, *No Logo* [2000], trad. it. *No Logo*, Milano, 2010.

²⁰ E' semplice qui ricondursi a quanto sostiene Marx, nel Libro I della sua monumentale opera, quando tratta del «carattere di feticcio della merce» (*der Fetischcharakter der Ware*) e, soprattutto, ricollegarsi a ciò che secondo la sua tesi accade quando si passa dal considerarla dal punto di vista del suo «valore d'uso» a quello del suo «valore di scambio». Come noto, con tale passaggio, è lo stesso uomo che in definitiva si riduce a merce. Cfr. K. MARX, *Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie* [1867], trad. it. *Il Capitale. Critica dell'economia politica*, Roma, 1964, par. IV, cap. I, libro I.

aventi un mero *valore di scambio* sui mercati, tanto reali quanto, *a fortiori*, in quelle bancarelle virtuali in cui degenera «l'umana, troppo umana» follia della speculazione finanziaria.

Il cibo è innanzitutto un *alimento*. Ma è anche tradizione e viva storia degli uomini insuscettibile di essere surrogata da una logica globale omologante privatistica e mercantile, distruttiva di identità umane e culture locali che, storicamente, hanno pure saputo fornire al pianeta una insostituibile *alimentazione culturale*.

Basti pensare che lo stesso termine «alimento» deriva dal latino *alere* e sta ad indicare il nutrire nel senso di “far crescere”, “far sviluppare”, “allevare” non solo fisicamente ma anche spiritualmente, socialmente. E' noto che da *alere* deriva non solo il verbo «alimentare», ma anche vocaboli come «alto» e, soprattutto, «alunno»²¹.

Inteso come *alimento socio-culturale*, il cibo può allora aiutare anche il giurista a trarre qualche determinazione di ordine costituzionale: esso ha innanzitutto a che fare con il diritto di ciascuno ad emanciparsi dalla miseria, dalla fame. O, per essere ancora più precisi, assume rilevanza giuridica in qualità di «*diritto fondamentale della persona che riguarda l'esistenza in tutta la sua complessità, divenendo così non solo componente essenziale della cittadinanza, ma precondizione della stessa democrazia*»²².

Occorre pertanto «demercificare il cibo per rivendicarlo come parte di noi, della nostra identità, come nutrimento vivo e come diritto umano»²³, perché il cibo in quanto merce, come poc'anzi accennato, perde il suo originario «valore d'uso» che è quello di essere un complesso, esistenziale, «alimento».

Da qui, poi, anche la dubbia legittimità costituzionale di normative che – a monte della mercificazione alimentare globale – consentendo alle multinazionali di costituire *diritti di esclusiva sulla varietà dei semi*, impediscono a chicchessia di produrli, conservarli e dividerli finanche per l'autosostentamento. Perché chi a ciò contravviene, per il diritto diviene un “delinquente”, un contravventore

²¹ Cfr. M. MONTEDURO, *Diritto dell'ambiente e diversità alimentare*, in *Riv. quad. di diritto dell'ambiente*, n. 1/2015, 111, nt. 41.

²² Così S. RODOTÀ, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, Bologna, 2013, 486 (corsivo aggiunto).

²³ V. SHIVA, *op. cit.*, 157.

della legalità che commette un “crimine contro la proprietà intellettuale”.

Il riferimento è alla disciplina nata nel 1994 nell’ambito delle politiche dell’Organizzazione mondiale del commercio (WTO), e contenuta negli *Accordi sui diritti di proprietà intellettuale legati al commercio* (TRIPS). In particolare, contrariamente a quanto ad esempio stabilisce l’art. 42 della Costituzione italiana – che riconosce la proprietà (privata e pubblica) in quanto «accessibile a tutti» e avente una «funzione sociale» – l’art. 27.3 (b) degli Accordi consente a *corporation* come la Monsanto di vantare il diritto di aver inventato e creato il seme di una pianta (rivendicando tutti i futuri semi come proprietà), per aver semplicemente aggiunto un singolo gene (magari tossico) alla cellula del vegetale²⁴.

In questo modo, ossia attraverso l’utilizzo spregiudicato di brevetti, non solo diviene possibile per le multinazionali *appropriarsi di tutte le generazioni di semi* ma, ancora peggio, consente loro di *appropriarsi di terre altrui attraverso la contaminazione genetica*²⁵.

Ogni «seme», si dimentica, invece incorpora millenni di evoluzione naturale e secoli di lavoro di selezione da parte dei coltivatori. E’ l’espressione distillata dell’intelligenza della Terra e dell’ingegno delle comunità locali. I coltivatori selezionano i semi per ottenere varietà, resilienze, gusto, nutrimento, salute e adattamento agli agro-ecosistemi locali.

Secondo la FAO oggi il 70 % del cibo che ancora finisce sulle tavole non proviene dalle grandi aziende agro-industriali ma proviene dalle piccole fattorie. Sono queste realtà che nutrono e alimentano i popoli²⁶.

²⁴ L’Accordo *TRIPs-Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, adottato a Marrakech il 15 aprile 1994 al termine del negoziato *Uruguay Round*, è stato ratificato dall’Italia con legge 29 dicembre 1994, n. 747.

²⁵ Si veda, in merito, ciò che è accaduto nel famoso e recente caso *Vernon Hugh Bowman*, in cui è la stessa giurisprudenza statunitense ad avallare tali politiche “imperialiste”. Cfr. U.S. Supreme Court, *Vernon Hugh Bowman, Petitioner v. Monsanto Company et. al.*, 569 U.S. 11-796 (2013), reperibile al seguente indirizzo: http://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/11-796_c07d.pdf.

²⁶ Cfr. V. SHIVA, *op. cit.*, 95 ss.

E lo fanno – propriamente – con il cibo, non già con la merce²⁷.

3. Il cibo «adeguato» e la necessità di «adeguate» politiche sociali.

Il problema dell'accessibilità economica, quale problema che innanzitutto riguarda la «fame»²⁸ patita da quanti ancora oggi non godono di un reddito sufficiente per acquistare alimenti²⁹, rimane incompleto e parziale sotto l'aspetto giuridico se, accanto alla garanzia del cibo, non si specifica che esso debba anche essere «adeguato».

Già con l'art. 11 del *Patto internazionale sui diritti economici, sociali, e culturali* del 1966, agli Stati si chiede, infatti, di riconoscere alla popolazione un «livello adeguato» di alimentazione, senza che però al contempo si dica con precisione che cosa debba intendersi con tale espressione³⁰.

Come ha avuto poi modo di specificare il primo *Relatore speciale sul diritto al cibo* delle Nazioni Unite Jean Ziegler, il «diritto al cibo adeguato» è il diritto di ogni essere umano «ad avere un accesso regolare, permanente, libero, sia direttamente sia tramite acquisti monetari, a cibo quantitativamente e qualitativamente adeguato e

²⁷ Di qui, poi, le non poche perplessità di carattere costituzionale che suscitano le disposizioni del negoziato commerciale di libero scambio in corso tra Unione europea e Stati Uniti, il c.d. TTIP (*Transatlantic Trade and Investment Partnership*). In merito, si vedano, già, le osservazioni critiche di A. ALGOSTINO, *Transatlantic Trade and Investment Partnership: quando l'impero colpisce ancora?*, in *Costituzionalismo.it*, fasc. 1, 27 febbraio 2014.

²⁸ Sull'uso qualunque di tale termine, per il suo significato più profondo e, soprattutto, sull'ipocrisia del *mainstream* che il concetto di «fame» prova quotidianamente ad edulcorare utilizzando parole tecniche e istituzionali quali «sottoalimentazione», «denutrizione», «malnutrizione», «insicurezza alimentare», si rinvia alle acute riflessioni di M. CAPARRÒS, *El Hambre* [2014], trad. it. *La fame*, Torino, 2015, 15 ss.

²⁹ Il dato è ormai diffusissimo ma vale la pena di ricordarlo: ci sono più di 800 milioni di persone affamate nel mondo e almeno 36 milioni di persone all'anno che muoiono di fame. Sul punto, se si vuole avere contezza di dati drammaticamente più precisi, si veda, da ultimo, FAO, IFAD, WFP, *The State of Food in security in the world*, Roma, FAO, 2015, rinvenibile in www.fao.it

³⁰ ...in merito bisognerà in parte aspettare le *Osservazioni generali del Comitato dei diritti economici, sociali e culturali* delle Nazioni Unite contenute nel *General Comment n. 12: The Right to Adequate Food*, par. 8-11. Il testo è consultabile al seguente indirizzo: <http://www.refworld.org/docid/4538838c11.html>.

sufficiente, corrispondente alle *tradizioni culturali* della popolazione di cui fa parte il consumatore e in grado di assicurare una vita psichica e fisica, individuale e collettiva, priva di angoscia, soddisfacente e *degn*a»³¹.

Dalla chiarezza e completezza di questa “definizione” è possibile quindi dedurre almeno che:

a) agli enti statali è richiesto di assicurare, *non solo tramite il ricorso al mercato* (anche «direttamente», non necessariamente mediante «acquisti monetari»), una totale liberazione dalla fame (accesso al cibo «regolare, permanente, libero»);

b) è necessario superare meri criteri *quantitativi* di attribuzione al fine di garantire *standard qualitativi* idonei ad assicurare «una vita...degna» alla comunità;

c) occorre, infine, che il materiale accesso economico al «cibo adeguato» al contempo non pregiudichi il soddisfacimento di altrettanti beni fondamentali (salute, abitazione, istruzione ecc.)³².

Tuttavia, lo si è accennato all’inizio, nonostante i progressi (formali) fatti dall’elaborazione normativa a livello universale, «se esaminiamo l’azione internazionale per garantire il rispetto effettivo dei diritti umani», bisogna registrare «un notevole scarto tra il piano dell’*essere* e quello del *dover essere*»³³.

Si tratta cioè di disposizioni – quelle sancite dal diritto internazionale pattizio – che, a causa delle influenze esercitate dai poteri economici sulla determinazione delle politiche degli Stati e, soprattutto, a cagione della rinuncia alla loro giustiziabilità da parte di questi ultimi, galleggiano vanamente nel cielo astratto dei buoni propositi dell’egemone cultura giuridica occidentale ³⁴. Disposizioni

³¹ J. ZIEGLER, *Dalla parte dei deboli. Il diritto all’alimentazione*, Milano, 2004, 49. Dello stesso A., cfr., tra gli scritti più recenti, *Destruction massive. Géopolitique de la faim*, Paris, 2011.

³² Si veda, ora, su tale aspetto, quanto stabilito nel *General Comment n. 12*, cit., punto 13. Cfr., anche, C. GOLAY, *Droit à l’alimentation et accès à la justice*, Bruxelles, Bruylant 2011, spec. 69-72.

³³ A. CASSESE, *I diritti umani oggi*, Roma-Bari, 2005, 212.

³⁴ Come rileva Z. BAUMAN, *Capitalismo parassitario*, Roma-Bari, 2011, 27, «la cooperazione tra Stato e mercato nel capitalismo è la regola; il conflitto tra di essi, se mai viene alla luce, è l’eccezione».

normative, come si diceva, che proprio per questa loro voluta tendenza alla materiale ineffettività appaiono affette da «gattopardismo».

Ciò non significa comunque che, nello scenario globale, non vi siano esempi di singoli ordinamenti che adottino politiche sociali «controcorrente», che vedono cioè nell'intervento pubblico nell'economia un intelligente strumento indispensabile al raggiungimento dei suesposti obiettivi.

Un interessante caso di studio è, per la sua rilevanza economica, quello indiano del *Food Security National Act* (FSNA). Si tratta di un gigantesco programma di acquisto di cereali nazionali (approvato dal parlamento indiano il 3 settembre 2013) che ha l'obiettivo – in contrasto con le politiche neoliberiste del WTO che, invece, lo giudicano un elemento di potenziale distorsione degli scambi commerciali globali³⁵ – di fornire assistenza alimentare a circa 2/3 della popolazione indiana.

In sostanza, il provvedimento normativo concede al 75% della popolazione rurale indigente (che in tutto si stima essere di 883 milioni di persone) e al 50% della popolazione urbana (che è in totale di circa 377 milioni), fino a 5 chilogrammi al mese di riso, frumento, o altri cereali, a un prezzo che va da 1 a 3 rupie (ossia da 1 a 3 centesimi di euro!) mentre il prezzo di mercato va dalle 20 alle 25 rupie.

La *Food corporation of India* poi, l'organismo pubblico che gestisce e supervisiona il sistema di distribuzione di cereali nel territorio, materialmente distribuisce i sussidi alimentari attraverso una rete di negozi «a prezzo onesto» sovvenzionati dallo Stato³⁶.

Altro caso interessante, anche se meno noto e presente in una realtà sociale meno drammatica di quella indiana, è quello peruviano.

Nel 1992, con *Ley n. 27731*, lo Stato ha ideato un *Programa Nacional de Asistencia Alimentaria* gestito dal PRONAA, agenzia pubblica del *Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social*, al fine di assicurare l'accesso

³⁵ Per una critica alle regole imposte dal WTO, cfr. il recente articolo di V. SHIVA, "Riscriviamo le regole del commercio", 9 dicembre 2014, consultabile al seguente indirizzo: <http://www.ilmonitodelgiardino.it/vandana-shiva-e-il-diritto-al-cibo-riscriviamo-le-regole-del-commercio/>.

³⁶Per maggiori approfondimenti, si veda il testo originale del provvedimento al seguente indirizzo: <http://www.prsindia.org/uploads/media/Ordinances/Food%20Security%20Ordinance%202013.pdf>.

al cibo a tutta la popolazione indigente attraverso i «comedores populares» (ristoranti del popolo) diffusi in tutto il territorio nazionale³⁷.

Meritevole di essere menzionato è anche il programma «Fome Zero», lanciato nel 2003 dal Brasile con la collaborazione della FAO. Basato su tre pilastri (aiuti diretti al reddito, fornitura di pasti gratuiti nelle scuole e rafforzamento dell'agricoltura familiare), si stima che la misura abbia consentito – in soli dieci anni – a 28 milioni di persone di lasciarsi alle spalle la miseria³⁸.

Dalle vicende normative appena riportate, dunque, può desumersi almeno un dato ben preciso: per provare a sconfiggere la fame e la malnutrizione o, comunque, migliorare le condizioni di vita della popolazione, non sono sufficienti le forze del libero mercato ma l'intervento di uno Stato che – riappropriatosi della sovranità indebitamente ceduta ai poteri economici³⁹ – sappia farsi esso stesso «innovatore».

E tanto perché, come è stato acutamente sostenuto, «l'economia capitalistica sarà sempre subordinata allo Stato e soggetta ai suoi cambiamenti. Perciò, invece di affidarsi al sogno fallace di «mercati» che governerebbero il mondo in modo ottimale «se solo li lasciassimo fare», i *policymakers* farebbero meglio a imparare a usare in modo efficiente gli strumenti e i mezzi necessari per plasmarli e crearli, traducendo in realtà cose che nessuno farebbe»⁴⁰.

³⁷ E' possibile consultare il Regolamento di attuazione della legge peruviana n. 27731 a questo indirizzo: http://www.midis.gob.pe/dmdocuments/pca/bn/6_DS_006_2003_MIMDES_Reglam_Ley_27731.pdf.

³⁸ Cfr. M. RAVAILLON, *A Comparative Perspective on Poverty Reduction in Brazil, China and India*, Policy Research Working Paper, n. 5080, World Bank, Washington DC 2009.

³⁹ Sulla necessità di recuperare un radicamento sociale e territoriale delle forze politiche, capace di restituire senso e significato al principio di *sovranità popolare*, cfr., di recente, P. MARSOCCI, *Sulla funzione costituzionale dei partiti e delle altre formazioni politiche*, Napoli, 2012; e M. PROSPERO, *Il partito politico. Teorie e modelli*, Roma, 2012.

⁴⁰ M. MAZZUCATO, *The Entrepreneurial State. Debunking Public vs. Private Sector Myths* [2013], trad. it. *Lo Stato innovatore. Sfatate il mito del pubblico contro il privato*, Roma-Bari, 2014, 280.

4. Un possibile strumento di policy: l'accessibilità economica al «cibo adeguato» attraverso i servizi pubblici locali

Una volta che si è debitamente ricondotto il diritto al cibo tra i diritti fondamentali, e ci si trovi dinanzi ad una giurisprudenza costituzionale che espressamente legittima – a sua garanzia – «un intervento dello Stato che comprende anche la previsione della appropriata e pronta erogazione di una determinata provvidenza»⁴¹ in favore dei meno abbienti⁴², non resta che analizzare l'ipotesi che ha originato questo breve lavoro⁴³: quella che – in un'ottica rispettosa della democrazia che parte dal basso, e consapevole del fatto che la povertà è un fenomeno «dinamico», che riduce ogni cinque anni ciclicamente almeno un terzo dell'intera popolazione europea in condizione di grave deprivazione materiale⁴⁴ – suggerisce la possibilità di garantire «cibo adeguato» agli indigenti attraverso la costituzione di un *servizio pubblico permanente di assistenza alimentare*⁴⁵.

Le disposizioni normative dalle quali partire sono due, entrambe contenute nel Testo Unico degli Enti locali (di seguito Tuel): gli artt. 13 e 112 del D.lgs. n. 267/2000. Disposizioni che, però, come del resto

⁴¹ Così ha stabilito in Italia la Corte cost. con sent. n. 10 del 2010, al considerato in diritto 6.4. Come noto la Consulta, con tale pronuncia, discettando della normativa che ha introdotto la c.d. «social card» (art. 81 del D.l. n. 112 del 2008), pare aver esplicitamente riconosciuto il diritto all'alimentazione sia come «diritto fondamentale» che come «diritto sociale» basandosi sugli artt. 2, 3, secondo comma, e 38 Cost.

⁴² Sul concetto di «non abbenza», chiarificatrici risultano le pagine di R.G. RODIO, *Difesa giudiziaria e ordinamento costituzionale*, Padova, 1990, spec. 39-43 e 138-141.

⁴³ ... e su cui – se si vuole – si vedano già, per alcuni primi e complementari rilievi, le considerazioni svolte nel mio *L'accessibilità economica al «cibo adeguato» attraverso i servizi pubblici locali: rilievi preliminari, sintesi dell'intervento tenuto al Convegno internazionale «Food diversity» between rights, duties and autonomies. Legal Perspectives for a Scientific, Cultural and Social Debate on the Right to Food and Agroecology*, Lecce, 6-7 Maggio 2015, Università del Salento, Sala del Rettorato, pubblicato in questa Rivista il 25 maggio 2015.

⁴⁴ D. FOUARGE – R. LAYTE, *Welfare Regimes and Poverty Dynamics: The Duration and Recurrence of Poverty Spells in Europe*, in *Journal of Social Policy*, vol. 34, n. 3, 2005, 407-426.

⁴⁵ Sull'importanza del ruolo giocato dai servizi pubblici nella garanzia del cibo, si vedano, già, le riflessioni di V. SHIVA, *Earth Democracy* [2005], trad. it *Il bene comune della Terra*, Milano, 2015², spec. 64 ss.

qualunque altro enunciato normativo, abbisognano di essere interpretate conformemente al disegno di *democrazia sociale* voluto dalla Costituzione⁴⁶.

Ma procediamo per gradi.

Come è noto, nonostante la nozione di «servizio pubblico» sia una delle più controverse dell'intero ordinamento giuridico nazionale, il legislatore italiano, attraverso l'art. 112 Tuel, si è concentrato sulle *finalità* del servizio e sull'*oggetto* della gestione dello stesso⁴⁷.

Tale articolo è di capitale importanza. Esso apre il Titolo V del Testo unico, interamente dedicato ai servizi e agli interventi pubblici locali, e pertanto funge (o, comunque, dovrebbe fungere) da "bussola" per la corretta interpretazione di tutte le disposizioni che seguono.

I servizi pubblici, *prescrive* il primo comma, devono avere ad oggetto la «produzione di beni e attività rivolte alla realizzazione di *fini sociali*», nonché la promozione dello «sviluppo *economico e civile* delle comunità locali».

L'art. 13 del Tuel poi, che stabilisce quali sono le «funzioni» del Comune, altrettanto chiaramente sancisce che «spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, *precipualemente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità*, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze».

La lettera di tali disposizioni non si presta a particolari equivoci interpretativi: i servizi pubblici, ed il Comune in particolare, devono produrre beni ed attività aventi fini sociali, rivolte al promovimento di un diffuso benessere civile ed economico della comunità locale⁴⁸.

E' di tutta evidenza, quindi, che avendo il Comune una *spiccata autonomia* nella scelta di occuparsi o meno di determinate questioni e di offrire i corrispondenti servizi – valutazioni che sono compiute sia dalla

⁴⁶ Su tale attività, sia consentito rinviare ad A. GUSMAI, *Giurisdizione, interpretazione e co-produzione normativa*, Bari, 2015.

⁴⁷ Cfr. C.P. GUARINI, *Un'analisi su servizi pubblici locali e concorrenza nel Mezzogiorno d'Italia. I settori idrico e dei rifiuti urbani*, Lecce, 2011, spec. 7-15.

⁴⁸ In tal senso, V. CERULLI IRELLI, *Servizi pubblici locali: un settore a disciplina generale di fonte europea*, in *Giur. cost.*, 2012, 2900.

necessità della comunità ritenute meritevoli di soddisfazione, sia dalle scelte politiche dell'Amministrazione – ben si potrebbe garantire alla comunità territoriale indigente l'accesso ad una quantità e qualità di alimenti idonea a garantire una vita dignitosa⁴⁹, senza pertanto compromettere la soddisfazione di altri beni costituzionalmente tutelati⁵⁰.

In merito sembra opportuno precisare che, a voler “saldare” le suddette disposizioni con la Costituzione – ossia volendole leggere quantomeno in conformità agli artt. 2, 3, 38, 41, 42, 117, comma 2, let. m), 118 Cost. – appare legittimo sostenere che:

1) il cibo, in qualità di *bene sociale*⁵¹ soggetto ad appropriazione pubblica e privata, deve essere fornito *anche* dal Comune che è chiamato ad assicurarne la «funzione sociale» oltretutto, in questo caso, l'«accessibilità a tutti» (art. 42, comma 2, Cost.);

2) il diritto al cibo, in qualità di diritto fondamentale, deve impegnare soprattutto il Comune (ente più vicino agli interessi e ai bisogni dei cittadini) a «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana...» (art. 2, 3, 118 Cost.);

3) lo Stato, infine, dal canto suo, dovendo assicurare «ad ogni cittadino sprovvisto dei mezzi necessari per vivere assistenza sociale» e, di conseguenza, «livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti

⁴⁹ Attraverso una alimentazione adeguata e sicura, si finisce – infatti – per nutrire non «solo il corpo, ma la stessa dignità della persona». Così S. RODOTÀ, *Il terribile diritto*, op. cit., 487.

⁵⁰ In merito, la stessa giurisprudenza amministrativa ha da tempo affermato che gli Enti locali (ed il Comune in particolare), «sono enti dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria, nel senso che essi hanno la facoltà di determinare da sé i propri scopi e, in particolare, di decidere quali attività di produzione di beni ed attività, purché genericamente rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale di riferimento (art. 112 TUEL), assumere come doverose. Quel che rileva è perciò la scelta politico-amministrativa dell'ente locale di assumere il servizio, al fine di soddisfare in modo continuativo obiettive esigenze della collettività». Così, Cons. Stato, Sez. V, 13 dicembre 2006, n. 7369.

⁵¹ ...per dirla con l'espressione di L. FERRAJOLI in *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, II, *Teoria della democrazia*, Roma-Bari, 2007, 599 ss.

civili e sociali» che siano dignitosi⁵², ha l'onere di determinare «programmi» e «controlli» che assicurino su tutto il territorio nazionale un adeguato accesso al cibo (art. 38, 41, comma 3, 117, secondo comma, let. m).

Le suddette argomentazioni trovano poi un recente sostegno nella *Risoluzione n. 1957 del 2013 "La sicurezza alimentare: una sfida permanente che riguarda tutti"* dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

La Risoluzione, che ha introdotto il concetto di diritto al cibo adeguato nel vocabolario europeo, richiede agli Stati un concreto impegno per assicurare l'accesso a quello che, al punto 2, viene definito dall'Assemblea «il nostro bisogno più fondamentale»⁵³. Ammonisce, infatti, il documento, che «*if we cannot secure access to sufficient, safe and nutritious food for present and future generations, our health, development and fundamental rights are hampered*».

Impegnare i Comuni ad offrire un *servizio pubblico di assistenza alimentare permanente* può significare, in definitiva, capovolgere quella tendenza al gattopardismo giuridico tipica di tutti i vigenti documenti transnazionali che soltanto astrattamente contemplano il diritto ad una «alimentazione adeguata».

Superando ireniche logiche di beneficenza e di mera volontà caritativa dei singoli – logiche evidentemente inadeguate a risolvere un problema diffuso e strutturale come quello della povertà oltre che, soprattutto, facilmente riconducibili alle pericolose ambiguità intrinseche alle dinamiche del «dono»⁵⁴ – si potrebbero finanziare tali servizi attraverso una pressoché irrilevante contribuzione della comunità residente.

⁵² Come recentemente sostenuto da A. RUGGERI, *Per uno studio sui diritti sociali e sulla Costituzione come sistema (notazioni di metodo)*, in *Consulta OnLine*, 15 giugno 2015, Fasc. II, 541, «si dà, pur tuttavia, una soglia invalicabile, al di sotto della quale cioè non è possibile scendere, altrimenti smarrendosi l'umanità stessa della persona, la sua essenza, la dignità.

⁵³ Riconduce il diritto al cibo ai c.d. "*basic rights*", ovvero ai quei diritti «il cui godimento rende possibile il godimento di tutti gli altri diritti», H. SHUE, *Basic Rights. Subsistence, Affluence and U.S. Foreign Policy*, II ed., Princeton (NY), Princeton University Press, 1996, 20.

⁵⁴ Su cui sono note le riflessioni di M. MAUSS, *Essai sur le don* [1950], trad. it. *Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche*, Torino, 2002³.

Un Comune di 50.000 contribuenti al di sopra di una soglia di reddito minima, ad esempio, che versasse *appena 50 centesimi al giorno* per finanziare il proprio servizio di assistenza alimentare locale, disporrebbe mensilmente di ben 750.000 euro da distribuire attraverso buoni pasto, buoni spesa, assegni familiari, ecc., a sostegno della minoranza dei residenti che versano in condizioni reddituali che non consentono un accesso economico al cibo adeguato. In questo modo, il dato non è irrilevante, il Comune avrebbe la possibilità di destinare permanentemente a ben 5.000 residenti indigenti 150 euro al mese per la sola nutrizione.

Al di là dei dati numerici, che, peraltro, richiederebbero comunque un minuzioso e costante studio sui tassi di povertà presenti in ciascun Comune, questa possibile prospettiva «solidaristica» orientata a Costituzione⁵⁵ potrebbe rappresentare – magari combinata a innovative misure contro gli sprechi alimentari⁵⁶ – una concreta azione politica capace di attuare pubblicamente valori e principi giuridici sinora lasciati tutto sommato sospesi dalle classi dirigenti nella felice orbita del giuridicamente irrilevante⁵⁷.

⁵⁵ E' noto che la Costituzione italiana, all'art. 2, e in rapporto dialettico con i «*diritti inviolabili dell'uomo*», pretende «l'adempimento dei *doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale*». Sulle implicazione giuridiche del concetto di «solidarietà», cfr., da ultimo, S. RODOTÀ, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Roma-Bari, 2014.

⁵⁶ Si pensi alla recente disciplina francese contro gli sprechi alimentari che, tra le altre cose, obbliga i supermercati a corrispondere cibo invenduto agli indigenti. Secondo la FAO, infatti, la quantità di cibo che finisce nella spazzatura supera il 35% della produzione totale, per un costo economico stimato in circa un trilione di dollari ogni anno. Nel momento in cui si scrive, anche il legislatore italiano sta discutendo una proposta di legge contro gli sprechi alimentari (presentata dai deputati PD Maria Chiara Gadda e Massimo Fiorio).

⁵⁷ Questo non significa ignorare l'esistenza di realtà municipali in cui sono già presenti *diverse ed altre tipologie* di servizi pubblici locali che si prefiggono il fine di migliorare (senza però purtroppo risolvere) la condizione di accesso al cibo adeguato. Come noto, infatti, sono sempre più diffuse politiche sociali comunali (si pensi a città come Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli, Bari, per citare solo alcuni dei comuni più grandi) che hanno realizzato, ad esempio, i c.d. *orti urbani* (nelle diverse varianti di orti didattici, sociali e associativi), *mense* di vario tipo, *mercati a km zero*, ecc. La proposta qui avanzata è tesa pertanto certamente ad integrarsi con queste altre politiche esistenti, ritenute però da chi scrive giuridicamente deboli e insufficienti a garantire la «liberazione dalla fame» di

5. Paradossali conclusioni

La proposta appena avanzata può apparire fuori luogo e finanche “eretica” in un momento storico come questo, dominato da una cultura giuridico-economica europea “germanocentrica” che sembra accogliere piuttosto ricette quali «privatizzazioni» dei beni pubblici, «liberalizzazioni» delle *public utilities* e fredde politiche di *austerity* fondate su disumani «equilibri di bilancio»⁵⁸.

Ma se si va oltre la «macelleria statistica» di tali categorie contabili, forme radicali di «imperialismo culturale»⁵⁹, e si parte dall’assunto che il cibo, in quanto *fondamentale alla vita*, si fa *fondamentale*

tutta la comunità locale residente. E’ un dato incontrovertibile che in tutti i comuni in cui oggi operano tali servizi pubblici locali sono presenti ancora larghe fasce di popolazione che ancora non hanno accesso agli alimenti, non mangiano cibo «adeguato», non dispongono universalmente di cibo come di acqua. Di qui la necessità di costituire un *servizio pubblico permanente di assistenza alimentare* che, contrariamente a quanto si sostiene (cfr. M. BOTTIGLIERI, *Il diritto al cibo adeguato. Tutela internazionale, costituzionale e locale di un diritto fondamentale “nuovo”*, Tesi di dottorato in “*Autonomie Locali, Servizi Pubblici e Diritti di cittadinanza*”, Università del Piemonte Orientale, ciclo XXVII, rinvenibile in *www.academia.edu*, p. 478), con tali caratteristiche ancora non esiste nel nostro Paese. E tanto, sembra opportuno precisarlo nuovamente, al fine di non scivolare in ireniche (o, peggio, come si è detto, gattopardesche) politiche *soft* del diritto che, in ultima istanza, finiscono solo per rivelarsi conformi al *mainstream* occidentale di matrice neoliberista (che vuole sempre e su tutto i mercati, non già le popolazioni, signoreggiare sul cibo), piuttosto che ai principi di democrazia sociale contenuti nella Costituzione repubblicana. Sostiene la necessità, a difesa della democrazia, di un approccio «radicale» alle problematiche sociali (denunciando al contempo il pericoloso, egemonico e mistificante «estremismo dei moderati» in definitiva posto, spesso anche attraverso l’uso strumentale del diritto, al servizio dei «radicali» interessi delle oligarchie economiche), un interessante libro di P. BEVILACQUA, *Elogio della radicalità*, Roma-Bari, 2012, spec. cap. I.

⁵⁸ Nell’ormai sterminata bibliografia sul tema, si segnala, qui, per gli specifici riferimenti alla compressione dell’autonomia degli enti locali, F. BILANCIA, *Spending review e pareggio di bilancio. Cosa rimane dell’autonomia locale?*, in *Dir. pubbl.*, n. 1/2014, 45 ss.

⁵⁹ Le espressioni sono di S. LATOUCHE, *Le pari de la décroissance*, trad. it *La scommessa della decrescita*, Milano, 2015⁷, 55, il quale poco prima non manca di chiarire che lo stesso *Prodotto interno lordo* (Pil) «misura solo ciò che il sistema capitalista considera come ricchezza e considera ben poco, se non per nulla, il benessere vissuto e le “vere” ricchezze» (p. 47).

anche come diritto al punto da non ammettere «enclosures» che escludano i membri di qualsivoglia collettività dall'accesso di risorse alimentari; la prospettiva non può che essere quella che vede politiche pubbliche impegnate sin «dal basso» a svolgere una strutturale funzione di compensazione sociale⁶⁰.

Diversamente si rischia di scivolare in un paradosso giuridico che l'ordinamento difficilmente potrebbe tollerare senza contraddirsi.

Il punto è questo: come noto, a seguito del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011, gli italiani si sono inequivocabilmente espressi in favore dell'abrogazione dell'art. 23 bis del D.L. n. 112/2008 e, quindi, delle norme relative alla «privatizzazione dei servizi pubblici di rilevanza economica» ivi contenute.

Tra tali servizi rientra anche quello relativo all'«acqua» che, pertanto, per volontà popolare espressa *ex art. 75 Cost.*, rimane «pubblica».

Ebbene sotto l'aspetto giuridico, acqua e cibo, essendo allo stesso modo indispensabili alla vita, incarnano entrambi il *diritto fondamentale ad alimentarsi*. Solo che, *de iure condito*, l'una (l'acqua) è garantita nell'accesso da un servizio pubblico, l'altro (il cibo) è lasciato per la sua acquisizione precipuamente al libero dispiegarsi delle forze del mercato.

Si tratta, come evidente, di una vera e propria discriminazione tra beni egualmente fondamentali, di una irragionevole contraddizione logico-giuridica che non sembra possa essere più tollerata dall'ordinamento costituzionale.

A voler usare la logica aristotelica, peraltro assai in voga tra i giuristi, il sillogismo è il seguente: tutti gli uomini devono alimentarsi per vivere (*premessa maggiore*); cibo e acqua sono entrambi alimenti (*premessa minore*); per gli uomini cibo e acqua sono vitali (*conclusione*).

L'ordinamento costituzionale, perciò, non può permettere «esclusioni» dall'accesso al cibo. L'accesso ad esso, in quanto bene

⁶⁰ Un'importante ricerca comparata europea sui percorsi di esclusione e sul ruolo delle politiche locali di assistenza è quella curata da C. SARACENO, *Social Assistance Dynamics in Europe: National and Local Poverty Regimes* [2002], trad. it. *Le dinamiche assistenziali in Europa. Sistemi nazionali e locali di contrasto alla povertà*, Bologna, 2004. Da ultimo, della stessa Autrice, si veda anche *Il lavoro non basta. La povertà in Europa negli anni della crisi*, Milano, 2015.

fondamentale alla vita stessa, deve essere al pari dell'acqua «universale». Una volta demercificato, la «rivalità» nell'acquisizione del cibo nel mercato necessita di un ridimensionamento proporzionale all'assicurazione di esso a quanti non sono nella condizione di accedervi⁶¹.

A quanto pare, in definitiva, sembra possa dirsi che non assicurare – tramite un servizio pubblico – *anche* il «cibo adeguato», inevitabilmente conduce gli ordinamenti vigenti che al loro interno sono caratterizzati da tale insanabile contraddizione a legittimare quest'assurda conclusione: per il diritto dello Stato si può «adeguatamente» vivere di sola acqua, al digiuno.

⁶¹ Il fatto che sia lo stesso diritto prodotto dallo Stato (e dalle conseguenti attività delle istituzioni pubbliche) a creare spesso un elevato livello di disuguaglianza sociale, è ben messo in evidenza, di recente, da J.E. STIGLITZ (2012), *The Price of Inequality. How Today's Divided Society Endangers Our Future*, trad. it. *Il prezzo della disuguaglianza. Come la società divisa di oggi minaccia il nostro futuro*, Torino, 2014, spec. 107 ss., ma *passim*.